



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Prot. 297 del 13/02/2015

ORDINANZA N. 1 del 13/02/2015

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Direttore del Servizio Sanità Animale A.S.L. n. 1, Sassari dell'11/02/2015 acquisita al prot. dell'Ente in data 12/02/2015 al n. 292 con la quale viene segnalato il rifiuto di sottoporre gli animali di proprietà di specie ovina alla vaccinazione obbligatoria nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue-Tongue) dei Sigg. proprietari delle seguenti aziende:

N.	TITOLARE AZIENDA	RESIDENZA	Codice Azienda
1	SANNA GIUSEPPINA MARIA RITA	VIA PISCOPIA N. 29 BONO	IT004SS061
2	TANDA FIOMENA	VIA CAGLIARI s.n. NUGHEDU SAN NICOLO'	IT004SS051
3	CAMPUS VANNA	VIA GARIBALDI N. 18 NUGHEDU SAN NICOLO'	IT004SS045
4	SATTA SEBASTIANA	VIA CIUSA N. 18 SINISCOLA	IT004SS037
5	SORO SALVATORE	VIA NAZIONALE N. 34 BULTEI	IT004SS031
6	SOC. AGR. TANDA S.S.	VIA FONTE N. 2 ANELA	IT004SS060
7	SATTA LUCIA	VIA SUFERULARZU N. 3 ANELA	IT004SS037
8	DETTORI TERESINA	VIA RISORGIMENTO N. 14 ANELA	IT004SS036
9	FALCHI MARIA ANTONIETTA	VIA NUOVA N. 33 ANELA	IT004SS038
10	SATTA SATURNINO	VIA NUOVA N. 33 ANELA	IT004SS038
11	SATTA ANDREA SALVATORE	VIA PASCOLI N. 18 ANELA	IT004SS035
12	SANNA PAOLO	VIA RISORGIMENTO N. 21 ANELA	IT004SS033
13	MAVULI SEBASTIANO	VIA ROMA N. 17 ANELA	IT004SS021
14	CHERCHI GIUSEPPE MICHELE	VIA PASCOLI N. 16 ANELA	IT004SS011

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Reggio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. Mm. Ii. (T.U.E.L.);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;

VISTO il DAIS n. 22 del 10/09/2014;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire che comportamenti inadeguati possano causare la diffusione della epidemia;

ORDINANZA N. 1 DEL 13/02/2015

ORDINA

Ai Sig. titolari delle seguenti aziende :

N.	TITOLARI AZIENDE	RESIDENZA	Codice Azienda
1	SANNA GIUSEPPINA MARIA RITA	VIA PISCOPIA N. 29 BONO	IT004SS061
2	TANDA FILOMENA	VIA CAGLIARI s.n. NUGHEDU SAN NICOLO'	IT004SS051
3	CAMPUS VANNA	VIA GARIBALDI N. 18 NUGHEDU SAN NICOLO'	IT004SS045
4	SATTA SEBASTIANA	VIA CIUSA N. 18 SINISCOLA	IT004SS037
5	SORO SALVATORE	VIA NAZIONALE N. 34 BULTEI	IT004SS031
6	SOC. AGR. TANDA S.S.	VIA FONTE N. 2 ANELA	IT004SS060
7	SATTA LUCIA	VIA SU FERULARZU N. 3 ANELA	IT004SS037
8	DETTORI TERESINA	VIA RISORGIMENTO N. 14 ANELA	IT004SS036
9	FALCHI MARIA ANTONIETTA	VIA NUOVA N. 33 ANELA	IT004SS038
10	SATTA SATURNINO	VIA NUOVA N. 33 ANELA	IT004SS038
11	SATTA ANDREA SALVATORE	VIA PASCOLIN N. 18 ANELA	IT004SS035
12	SANNA PAOLO	VIA RISORGIMENTO N. 21 ANELA	IT004SS033
13	MAVULI SEBASTIANO	VIA ROMA N. 17 ANELA	IT004SS021
14	CHERCHI GIUSEPPE MICHELE	VIA PASCOLIN N. 16 ANELA	IT004SS011


Lo scrupoloso rispetto di quanto in seguito specificato:

- 1) Di contattare entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza il Veterinario Ufficiale competente per territorio per concordare la data di vaccinazione del proprio gregge contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-Tongue);
- 2) Di provvedere al contenimento in maniera debita degli animali al fine di concludere in sicurezza tutte le operazioni della profilassi obbligatoria;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Il mancato rispetto della presente ordinanza verrà perseguito ai sensi dell'art. 8 del DAIS n. 22 del 10/09/2014 con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.291,14;

I V.V. Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica e i Servizi Veterinari della ASL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.



Copia della Presente ordinanza è notificata ai Sig.: Intestatari degli allevamenti

Inoltre è inviata tramite e-mail e pec a: Prefettura di SS – Comando Stazione CC (Bultei) — Comando Polizia Stradale (Ozieri) – Comando Corpo Forestale V.A. (Bono) – Distretto veterinario (Bultei) – Servizio Veterinario ASL di Sassari – Servizio Prevenzione della RAS – Comuni confinanti – Servizi veterinari delle ASL della Regione.